

# CONSIGLIO

## RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 2003

### relativa al miglioramento della protezione della salute e della sicurezza sul lavoro dei lavoratori autonomi

(2003/134/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta di raccomandazione della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) La comunicazione della Commissione relativa a un programma comunitario nel settore della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro (1996-2000) <sup>(3)</sup> prevedeva di esaminare la necessità di una proposta di raccomandazione del Consiglio riguardante la salute e la sicurezza dei lavoratori autonomi, dato il numero crescente di lavoratori autonomi.
- (2) Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione <sup>(4)</sup> sul quadro generale per l'azione della Commissione nel settore della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro (1994-2000), propone che esso comprenda misure miranti a estendere la direttiva quadro ai lavoratori autonomi. Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione <sup>(5)</sup> riguardante la relazione intermedia sulla realizzazione di questo programma, attira nuovamente l'attenzione sulla categoria dei lavoratori autonomi che si collocano molto al di fuori del campo di applicazione della legislazione e ricorda che lo sviluppo del subappalto ha per corollario un aumento degli infortuni sul lavoro.
- (3) Sia i lavoratori dipendenti che i lavoratori autonomi dovrebbero, ogni qualvolta sia possibile, tenere conto della comunicazione della Commissione dell'11 marzo 2002 dal titolo «Adattarsi alle trasformazioni del lavoro e della società: una nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza (2002-2006)», e della risoluzione del Consiglio su una nuova strategia comunitaria per la

salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (2002-2006), intese a suscitare una cultura basata sulla prevenzione e a orientare i comportamenti.

- (4) Le parti sociali conferiscono particolare importanza alla tutela della salute e della sicurezza sia dei lavoratori autonomi che delle altre persone che lavorano nel medesimo luogo di lavoro e quasi la totalità è a favore di un'azione comunitaria sotto forma di raccomandazione del Consiglio, che metta l'accento sui settori ad alto rischio e in particolare su misure in materia di informazione e di sensibilizzazione sulla prevenzione dei rischi, di formazione adeguata e di controllo della salute appropriato.
- (5) I lavoratori che esercitano la loro attività professionale al di fuori di un rapporto di lavoro con un datore di lavoro o, più in generale, al di fuori di qualsiasi subordinazione a una terza persona, non sono, in regola generale, coperti dalle direttive comunitarie che riguardano la salute e la sicurezza sul lavoro, in particolare dalla direttiva quadro 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro <sup>(6)</sup>. D'altra parte, in alcuni Stati membri, tali lavoratori non sono coperti dalla legislazione applicabile in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- (6) I lavoratori autonomi, sia che lavorino da soli o con altri dipendenti, possono essere esposti a rischi per la salute e la sicurezza analoghi a quelli che corrono i lavoratori dipendenti.
- (7) Con le loro attività i lavoratori autonomi possono compromettere la sicurezza e la salute di altre persone che lavorano nel medesimo luogo di lavoro.
- (8) Esistono inoltre nella Comunità settori considerati ad «alto rischio» in cui il numero di lavoratori autonomi è molto elevato (agricoltura, pesca, edilizia, trasporti).

<sup>(1)</sup> Parere del 23 ottobre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> GU C 241 del 7.10.2002, pag. 139.

<sup>(3)</sup> GU C 262 del 7.10.1995, pag. 18.

<sup>(4)</sup> GU C 205 del 25.7.1994, pag. 478.

<sup>(5)</sup> Risoluzione del PE del 25.2.1999 (A4-0050/1999).

<sup>(6)</sup> GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

- (9) La recente raccomandazione del BIT, che accompagna la convenzione concernente la salute e la sicurezza nell'agricoltura <sup>(1)</sup>, stabilisce che gli Stati membri devono estendere progressivamente agli agricoltori autonomi la tutela prevista per i lavoratori dipendenti, tenendo conto delle opinioni delle organizzazioni rappresentative degli agricoltori autonomi, se del caso.
- (10) Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a cui i lavoratori autonomi sono particolarmente esposti determinano notevoli costi sociali e umani.
- (11) È pertanto opportuno tener conto della categoria dei lavoratori autonomi e, nella presente raccomandazione, concentrarsi sulla prevenzione dei rischi di infortuni e di malattie professionali a cui sono esposti i lavoratori autonomi.
- (12) La necessità di tenere conto della situazione particolare dei lavoratori autonomi è già stata riconosciuta per quanto riguarda il lavoro svolto nei cantieri temporanei o mobili. Infatti la direttiva 92/57/CEE <sup>(2)</sup> prevede l'estensione ai lavoratori autonomi di talune disposizioni pertinenti in materia di attrezzature di lavoro e di dispositivi di protezione.
- (13) Il miglioramento delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori autonomi può favorire le condizioni di concorrenza e la competitività a livello europeo.
- (14) Occorre inoltre favorire l'accesso dei lavoratori autonomi alla formazione e all'informazione, al fine di migliorare sia la loro salute e sicurezza sia quella delle persone che lavorano nel medesimo luogo di lavoro.
- (15) Gli Stati membri dovrebbero scegliere i mezzi che ritengono più opportuni per raggiungere questi obiettivi.
- (16) La presente raccomandazione lascia impregiudicate le disposizioni nazionali esistenti o future che garantiscono un livello di protezione più elevato.
- (17) Nella situazione attuale, gli Stati membri sono i più idonei ad adottare le misure opportune, ma anche la Comunità dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui alla presente raccomandazione.
- (18) La proposta è stata definita in seguito alla consultazione delle parti sociali, in applicazione dell'articolo 138, paragrafi 2 e 3, del trattato CE, e del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro,

## RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI:

1. di promuovere, nel quadro delle loro politiche di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, la sicurezza e la salute dei lavoratori autonomi, tenendo conto dei particolari rischi esistenti in settori specifici e della natura specifica della relazione tra le imprese contraenti e i lavoratori autonomi;
2. di scegliere, nel promuovere le misure di salute e sicurezza per i lavoratori autonomi, le misure che ritengono più opportune, quali, ad esempio, una o più delle misure che seguono: provvedimenti legislativi, incentivi, campagne d'informazione e incoraggiamento delle parti interessate;
3. di adottare le misure necessarie, comprese le campagne di sensibilizzazione, per garantire che i lavoratori autonomi possano ottenere, presso i servizi e/o gli organismi competenti, nonché presso le loro organizzazioni rappresentative, informazioni e consigli utili riguardo alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
4. di adottare le misure necessarie perché i lavoratori autonomi possano avere accesso a una formazione sufficiente per ottenere qualifiche adeguate in materia di sicurezza e di salute;
5. di agevolare un accesso più facile a queste informazioni e alla formazione senza oneri finanziari eccessivi per i lavoratori autonomi interessati;
6. in conformità delle legislazioni e/o pratiche nazionali, di consentire ai lavoratori autonomi che lo desiderano di beneficiare di controlli medici proporzionati ai rischi cui sono esposti;
7. di tenere conto, nel quadro delle loro politiche di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, delle informazioni disponibili sulle esperienze fatte in altri Stati membri;
8. di esaminare, al termine di un periodo di quattro anni dopo l'adozione della presente raccomandazione, l'efficacia delle misure nazionali esistenti o delle misure prese in seguito all'adozione della presente raccomandazione e di informare la Commissione delle loro conclusioni.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2003.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

N. CHRISTODOULAKIS

<sup>(1)</sup> BIT, convenzione 184/2001 del 21.6.2001.

<sup>(2)</sup> GU L 245 del 26.8.1992, pag. 6.